

COMUNE DI GRUMO NEVANO

(Provincia di Napoli)

Copia Originale

IV SETTORE – LAVORI PUBBLICI E URBANISTICA

DETERMINAZIONE N. 66 DEL 24.12.2013

OGGETTO: Liquidazione alla Regione Campania canoni di depurazione e acque reflue per gli anni 1995/2008. Sentenza n. 2912 del 07.02.2011 del Tribunale di Napoli II^a sezione civile. Accordo provvisorio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

L'anno **duemilatredici** il giorno **24** del mese di **dicembre** alle ore **09,00**

Vista la deliberazione di giunta comunale n. 15 del 28/01/2009 con la quale è stata rideterminata la struttura amministrativa dell'Ente, introducendo quali aree di organizzazione i Settori;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 3.10.2013 con la quale si è proceduta ad una ulteriore rideterminazione della struttura amministrativa dell'Ente;

Visto il decreto sindacale n. 6 prot. n. 12973 del 04.10.2013 con il quale è stata attribuita al sottoscritto *perito edile* Salvatore Flagiello, fino a tutto il 04.04.2014, la responsabilità del Settore Lavori Pubblici e Urbanistica;

Visto il D.Lgs. 267/00;

Adotta la seguente determinazione:

Premesso:

- Che con atto di citazione notificato al Comune di Grumo Nevano il 28.02.2005 Eniacqua Campania S.p.A. (poi Acqua Campania S.p.A.) assumeva di essere creditrice nei confronti del Comune di Grumo Nevano del pagamento per il servizio di collettamento e depurazione delle acque reflue, in quanto mandataria della Regione Campania;
- Che il Comune di Grumo Nevano risultava inadempiente per tale obbligo dall'inizio del 1992 al febbraio 2005;
- Che, instaurato il giudizio, il giudice adito con sentenza esecutiva n. 2912 del 07.02.2011, depositata in data 11.03.2011, anche a seguito di C.T.U., in accoglimento della domanda di pagamento avanzata dall'attrice, condannava il Comune di Grumo Nevano al pagamento della somma di € 2.584.206,35 oltre interessi legali dal 28.02.2005 al saldo, nonché al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 2.400,00 per esborsi e spese di C.T.U., € 11.560,00 per diritti ed onorari, oltre rimborso spese generali IVA e C.P.A.;
- Che, in particolare, tale sentenza accoglieva le richieste della parte attrice di vedersi riconosciuti i crediti vantati sulla base dei ruoli per canoni depurazione ed acque reflue e non sulla base dell'effettivamente riscosso, a titolo di depurazione ed acque reflue, da parte del Comune nei confronti dei cittadini, facendo gravare esclusivamente su quest'ultimo l'evasione della tassa;
- Che con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 29.02.2012 veniva proposto atto di appello da parte di questo Ente avanti la Corte di Appello di Napoli avverso la suddetta sentenza n. 2912/2011, in particolare per vedersi riconosciuto il debito in base all'effettivamente riscosso e non sulla base dei ruoli annuali per canoni di depurazione ed acque reflue;
- Che la stessa Acqua Campania ricorreva in appello avverso la precitata sentenza, al fine di vedersi riconosciuto il pagamento di ulteriori somme oltre a quelle liquidate in sentenza;
- Che, nel frattempo, con nota prot. n. 978142 del 23.12.2011 il Responsabile del Settore Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania informava che a far data dal 31.12.2011 sarebbe scaduto l'affidamento da parte della Regione alla società Acqua Campania del servizio di riscossione dei canoni di depurazione e fognature e che a partire dal 1° gennaio 2012 la Regione rimaneva l'unico soggetto titolato alla riscossione dei relativi canoni, mentre con successiva nota prot. n. 0579653 del 27.07.2013, lo stesso dirigente informava questo ente che la stessa Regione provvedeva direttamente, a decorrere dal 01.01.2012, alla riscossione dei canoni di depurazione e fognatura, anche se afferenti ad annualità pregresse, avanzando formale richiesta del versamento di tutto quanto ancora dovuto da parte di questo Ente;
- Che, intanto, con legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012, art. 30 comma 3, la Regione Campania ha autorizzato «forme di rateizzazione di norma decennali dei crediti relativi alle forniture idriche ed ai canoni di depurazione vantati dalla Regione nei confronti dei gestori del servizio idrico integrato, compreso i comuni» e, sulla base di tale norma, l'Amministrazione pro tempore dava avvio ad intese con la Regione al fine di addivenire ad un accordo per stabilire l'esatto ammontare del credito vantato da Acqua Campania e, quindi, dalla Regione Campania nei confronti di questo Ente a titolo di pagamento per il servizio di collettamento e depurazione delle acque reflue per il periodo dal 1992 al 1° giugno 2008, data in cui è subentrata nella gestione la società Acquedotti S.C.p.A. e, quindi, procedere ad una rateizzazione decennale dell'importo complessivo dovuto;

-Che a seguito di diversi incontri, il Dirigente del Settore Ciclo Integrato delle Acque della Regione Campania, con nota prot. n. 0687085 del 20.09.2012, comunicava che nelle more della definizione del giudizio di appello alla sentenza n. 2912/2011, la Regione poteva valutare un'ipotesi di dilazione del debito che tenesse conto delle doglianze contenute nell'atto di appello ma, comunque nelle more della definizione del giudizio pendente, invitava l'ente a formulare una proposta relativa alla quota parte del debito non contestato, con contestuale assunzione dell'obbligo di rimodulare, eventualmente, la stessa all'esito del giudizio di appello, tenuto conto che l'eventuale accordo non avrebbe comportato alcuna rinuncia alle pretese della Regione Campania, stante l'esito favorevole della sentenza n. 2912/2011;

-Che la proposta di questo Comune avrebbe dovuto contemplare anche la corresponsione degli interessi legali maturati sulla sorte capitale dal 28 febbraio 2005 fino al saldo, tenendo conto del numero degli anni in cui sarebbe stata articolata la medesima dilazione;

-Che, infine, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 19 del 27.12.2012, acquisito il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti, veniva riconosciuto il debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza del Tribunale di Napoli II^a sez. Civile, n. 2912//2011, nell'importo complessivo di € 1.371.563,83, precisando che la restante parte della somma da liquidare a favore della stessa, per € 1.693.571,14, risultava allocata quali residui passivi anno 2005 e precedenti, al cap. 1228 "spese per la depurazione", finanziando l'importo di € 1.371.563,83 con imputazione all'Intervento 1.01.08.08 del Bilancio 2012 per € 457.187,95 e corrispondente Intervento del bilancio pluriennale per le annualità 2013 e 2014, rispettivamente per l'importo di € 457.187,94 per ogni annualità;

-Che con la deliberazione del Commissario Prefettizio n. 19 del 27.12.2012 veniva stabilito che non si sarebbe proceduto ad alcuna liquidazione, volendo proporre alla Regione Campania un piano di rateizzazione della durata di tre anni, a partire dall'esercizio finanziario 2012, al fine di procedere alla liquidazione del debito riconosciuto quale debito fuori bilancio, ovvero, altra diversa rateizzazione, utilizzando il disposto di cui all'art. 30, comma 3, della Legge Regionale n. 1 del 27 gennaio 2012;

-Che a seguito di tale deliberazione commissariale, alla quale non veniva data esecuzione, i contatti con la Regione Campania venivano ripresi dall'attuale Amministrazione, alla luce di due importanti novità nel frattempo intervenute:

-la prima, contenuta nella legge regionale n. 5 del 6 maggio 2013, all'art. 1 comma 181, ove è disposto che i Comuni che non corrispondono tempestivamente alla Regione la quota di propria spettanza delle tariffe incassate dagli utenti finali del servizio idrico e di depurazione delle acque reflue non possono accedere a contributi o finanziamenti, a qualsivoglia titolo concessi, gravanti sul bilancio regionale, con esclusione dei finanziamenti a valere sui fondi comunitari o sul fondo di sviluppo e coesione, fino a che gli stessi inadempimenti non siano stati rimossi. Il Comune di Grumo Nevano risulta inserito nell'elenco dei Comuni debitori nei confronti della Regione Campania, con un debito pari ad € 2.584.206,35 per canoni di depurazione e fognatura;

-la seconda inerente l'avvenuta concessione a favore di questo Ente, da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, di una anticipazione di complessivi € 3.711.955,14, ai fini della liquidazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti del Comune di Grumo Nevano maturati alla data del 31 dicembre 2012, anticipazione che, in un primo momento, secondo quanto disposto dalla legge, era stata ripartita in due "tranche" di identico importo (1.855.977,50) da erogarsi una nel 2013 e la seconda nel 2014, già anticipata quest'anno, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, e nel cui importo è compresa la somma da erogare a favore della Regione Campania per il debito di cui trattasi;

-Che, alla luce di questi due fatti nuovi, sono intervenuti altri contatti con la Regione Campania, conclusi con la nota prot. n. 0876272 del 19.12.2013, assunta al protocollo generale del Comune in data 23.12.2013 al n. 16913, con la quale il Dirigente della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania, ribadendo in sostanza il contenuto della nota n. 0687085 del 20.09.2012, afferma di ritenere possibile dar corso all'ipotesi di regolazione del debito maturato e riconosciuto da questo Ente, sulla base della somma effettivamente incassata a titolo di canoni di depurazione e acque reflue per gli anni 1995 / 28 febbraio 2005 (periodo di cui alla sentenza n. 2912//2011) e 1° marzo 2005 / 31 maggio 2008, con la precisazione che l'accordo ha comunque carattere provvisorio e non comporta alcuna rinuncia da parte della Regione alle proprie pretese e, quindi, alla differenza tra gli importi riconosciuti in sentenza di primo grado e quelli di cui il Comune si riconosce debitore;

Considerato:

-che, in base alle dichiarazioni e certificazioni rese da questo Ente, emerge che per il periodo 1995/ 31 maggio 2008 gli importi fatturati sono stati pari ad € 3.401.017,37, gli importi incassati sono stati pari ad € 2.531.248,85, quelli già riversati alla Regione per i medesimi anni sono stati pari ad € 1.697.505,08;

-che, pertanto, il Comune si riconosce debitore (risultante dalla differenza tra il riscosso presso i propri cittadini ed il riversato alla Regione) per una somma di € 833.743,77, importo che, attualizzato con il calcolo degli interessi, dalla scadenza di cui alla sentenza n. 2912/11, ossia dal 1° marzo 2005 al 31/12/2013, per i soli importi riferiti agli anni di cui in sentenza e attualizzato a partire dall'anno di competenza per gli anni successivi, risulta pari ad € 999.997,49;

-Che il Dirigente regionale richiede, inoltre, nelle more del perfezionamento dell'accordo tra il Comune e la Regione per il pagamento della suddetta somma, che il Comune proceda a riscontrare la citata nota, sottoscrivendo per accettazione la tabella alla stessa allegata ed inviando la stessa alla Regione, nelle more dell'adozione del decreto regionale di presa d'atto dell'accordo provvisorio raggiunto, dovendosi impegnare in particolare l'Ente a:

- effettuare il pagamento entro 30 giorni dalla data della nota di accettazione;
- rivedere il piano di rientro all'esito dell'appello per il periodo in causa;



- fornire tutte le indicazioni necessarie per l'istruttoria dei ruoli per il periodo 2005/2008, indicando il nominativo del responsabile del procedimento cui la Regione possa rivolgersi;
- a rimodulare il presente accordo in caso di errori e/o criticità che dovessero emergere a seguito dell'istruttoria dei ruoli in contraddittorio;
- comunicare e riversare alla Regione gli importi che volta per volta la società cui il Comune ha affidato la riscossione – Equitalia s.p.a. – dovesse riscuotere relativamente alla competenza delle annualità 1995/2008, a seguito ed in esito alle attività di riscossione coattiva;

Considerato che a seguito della trasmissione di quanto richiesto la Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania procederà a certificare a tutti i Settori Regionali la remissione in bonis al Comune, ai fini del superamento del meccanismo di accantonamento di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 380 del 2012;

Valutato che, sebbene sia intervenuta la sentenza n. 2276/13 con la quale il Tribunale di Napoli, II^a sez. civile, ha dichiarato che il Comune di Grumo Nevano non era tenuto a versare, fino a tutto il 2010, alcun corrispettivo per il servizio di depurazione comprensoriale delle acque, reso in suo favore, la stessa ha natura dichiarativa, e non già di condanna, i cui effetti divengono esecutivi solo con il passaggio in giudicato della stessa, sentenza, peraltro, impugnata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario di Governo per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella Regione Campania;

Ritenuto doveroso, sulla scorta di quanto indicato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 19 del 27.12.2012, che ha riconosciuto il debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza del Tribunale di Napoli II^a sez. Civile, n. 29/12/2011, nonché della richiesta di concessione a favore di questo Ente, da parte della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., ai sensi dell'art. 1, comma 13, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, di una anticipazione di complessivi € 3.711.955,14, ai fini della liquidazione dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti del Comune di Grumo Nevano maturati alla data del 31 dicembre 2012, di procedere alla liquidazione in favore della Regione Campania della somma di € 999.997,49, a titolo di regolazione del debito maturato dal Comune nei confronti della Regione Campania sulla base di quanto effettivamente incassato a titolo di canoni di depurazione e acque reflue per gli anni 1995 / 28 febbraio 2005 (periodo di cui alla sentenza, di condanna per l'Ente, n. 2912//2011) e 1° marzo 2005 / 31 maggio 2008;

Ritenuto vantaggioso per l'Ente sottoscrivere l'accordo provvisorio con la Regione Campania, Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, di regolazione del debito maturato da parte di questo Ente nei confronti della Regione Campania sulla base di quanto effettivamente incassato a titolo di canoni di depurazione e acque reflue per gli anni 1995 / 28 febbraio 2005 (periodo di cui alla sentenza n. 29/12/2011) e 1° marzo 2005 / 31 maggio 2008, debito riconosciuto dall'Ente, anche in considerazione della remissione in bonis al Comune da parte della Regione, ai fini del superamento del meccanismo di accantonamento di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 380 del 2012;

Precisato che l'accordo riveste il carattere della provvisorietà e riguarda anche le annualità non oggetto di contenzioso (periodo 1° marzo 2005/ 31 maggio 2008), per le quali la Regione accetta di dimensionare provvisoriamente il debito sulla sola base degli importi dichiarati e certificati dal Comune come accertati e già incassati;

Sentito il Segretario Generale dell'Ente circa la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per tutti i motivi espressi in premessa, che qui si hanno per ripetuti e trascritti:


- di procedere alla liquidazione in favore della Regione Campania della complessiva somma di € 999.997,49, di cui al prospetto che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale, a titolo di regolazione del debito maturato dal Comune nei confronti della Regione Campania sulla base di quanto effettivamente incassato a titolo di canoni di depurazione e acque reflue per gli anni 1995 / 28 febbraio 2005 (periodo di cui alla sentenza, di condanna per l'Ente, n. 2912//2011) e 1° marzo 2005 / 31 maggio 2008, e di cui alla fattura n. 115 del 16.12.2013 della Regione Campania, Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, a mezzo pagamento da effettuarsi con bonifico bancario sulla contabilità speciale n. 5703 intestata "COM DELEGATO OPCM N. 4022-12" presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Napoli – codice IBAN: IT50 B 0100003245425200005703;
- di imputare la suddetta spesa al cap. 1228 "spese per la depurazione" del PEG 2013 RR.PP. anno 2008 e precedenti;
- di provvedere alla sottoscrizione dell'accordo provvisorio con la Regione Campania, Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, di regolazione del debito maturato da parte di questo Ente nei confronti della Regione Campania sulla base di quanto effettivamente incassato a titolo di canoni di depurazione e acque reflue per gli anni 1995 / 28 febbraio 2005 (periodo di cui alla sentenza n. 29/12/2011) e 1° marzo 2005 / 31 maggio 2008, rinviando, all'esito dell'appello, il definitivo accertamento complessivo del debito del Comune per il periodo fino al 28/02/2005;
- di trasmettere apposita nota alla Regione Campania, Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema, con la quale, viene sottoscritta per accettazione la tabella allegata alla nota prot. n. 0876272 del 19.12.2013 del Dirigente Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema della Regione Campania.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

perito edile Salvatore Flagiello

Visto

Il Segretario Generale
Dott.ssa Vania De Cocco




VISTO per la regolarità contabile:

26/12/2013

li

1/97	7p. 686/2002	imp
651/98	1015/2003	
1152/99	125/04	
812/2000	528/08	
820/2001	1239/07	
	463/06	

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

dott. Raffaele Campanile

Per copia conforme

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

dott. Raffaele Campanile

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(perito edile Salvatore Flagiello)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire da

oggi 24 DIC 2013 Registro pubblicazioni n. 646

IL MESSO COMUNALE



PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEBITO RICONOSCIUTO DAL COMUNE DI GRUMO NEVANO E CALCOLO DEGLI INTERESSI LEGALI

Anno di competenza	IMPORTO FATTURATO	IMPORTO RICONOSCIUTO DAL COMUNE IN QUANTO RISCOSSO DAI CITTADINI	IMPORTO GIA' RIVERSATO A REGIONE CAMPANIA	Importo dovuto dal Comune a Regione	IMPORTO SU CUI CALCOLARE GLI INTERESSI A PARTIRE DAL 28/02/2005 (si precisa che il calcolo degli interessi è calcolato su base annua tranne che per gli anni antecedenti al 2005 per il quale il calcolo è fatto su base giornaliera a partire dal 28/02/2005 ex sentenza n.2912/11)	TASSO LEGALE APPLICATO	INTERESSI
1995	€ 94.895,52	€ 81.452,65	€ 81.452,65	€ 0,00		10,00%	€ -
1996	€ 275.008,57	€ 247.620,03	€ 185.323,18	€ 62.296,85		10,00%	€ -
1997	€ 189.797,29	€ 161.034,73		€ 161.034,73		5,00%	€ -
1998	€ 254.370,11	€ 127.607,13		€ 127.607,13		5,00%	€ -
1999	€ 362.473,34	€ 312.226,09	€ 290.013,54	€ 22.212,55		2,50%	€ -
2000	€ 391.343,73	€ 336.511,31	€ 189.719,05	€ 146.792,26		2,50%	€ -
2001	€ 306.435,01	€ 267.886,31	€ 237.813,97	€ 30.072,34		3,50%	€ -
2002	€ 288.302,03	€ 245.657,65	€ 237.810,27	€ 7.847,38		3,00%	€ -
2003	€ 115.275,04	€ 100.408,84	€ 93.798,82	€ 6.610,02		3,00%	€ -
2004	€ 219.720,24	€ 191.179,16	€ 64.893,63	€ 126.285,53		2,50%	€ -
2005	€ 154.404,38	€ 134.169,79	€ 134.169,79	€ 0,00	€ 690.758,79	3,00%	€ 17.373,06
2006	€ 338.851,53	€ 182.510,18	€ 182.510,18	€ 0,00	€ 690.758,79	2,50%	€ 17.268,97
2007	€ 243.341,47	€ 71.492,49	€ -	€ 71.492,49	€ 762.251,28	2,50%	€ 19.056,28
2008	€ 166.799,11	€ 71.492,49	€ -	€ 71.492,49	€ 833.743,77	3,00%	€ 25.012,31
2009	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 833.743,77	3,00%	€ 25.012,31
2010	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 833.743,77	1,00%	€ 8.337,44
2011	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 833.743,77	1,50%	€ 12.506,16
2012	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 833.743,77	2,50%	€ 20.843,59
2013	€ -	€ -	€ -	€ 0,00	€ 833.743,77	2,50%	€ 20.843,59
TOTALI	€ 3.401.017,37	€ 2.531.248,85	€ 1.697.505,08	€ 833.743,77			€ 166.253,72

**IMPORTO COMPLESSIVO DOVUTO AL
31/12/2013 TRA SORTA CAPITALE E
INTERESSI LEGALI**

€ 999.997,49